Ministero dei Trasporti e della Navigazione
CAPITANERIA DI PORTO CAGLIARI

ORDINANZA N° 158 /2002

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di Cagliari

- VALUTATO il progetto di gestione e di tariffe d'uso dell'approdo turistico di Buggerru;
- VISTA la licenza provvisoria n° 99/2002 con la quale è stata regolata la concessione di parte del porto Nuovo di Teulada di allo scopo di mantenerlo e gestirlo come approdo turistico per il periodo dal 20/07/2002 al 31/12/2002;

- RICONOSCIUTA la necessità di emanare il regolamento per l'esercizio e l'uso del porto al fine della disciplina delle attività nell'ambito del sopracitato porticciolo;

- VISTI gli artt. 30,62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'esecuzione.

ORDINA

1. E' approvato e reso esecutivo il regolamento per l'esercizio e l'uso del porto Nuovo di Teulada (all. 1).

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

3. I contravventori alle norme del Regolamento indicato in allegato 1), salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Cagliari, 27 MAG. 2002

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Antonio CAMBONI

C:\Documenti Spigno\PORTI_TU\TEULADA\REG.dot

COMUNE DI TEULADA

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO

Dell'approdo

PORTO di TEULADA

ART 1.

1.1 Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Porto di Teulada con particolare riferimento al Codice della Navigazione e delle disposizioni specifiche in materia emanate dalla Autorità Marittima competente. Gli impianti, le strutture, gli specchi d'acqua e le aree a terra sono descritti per tipo e dimensioni nell'atto di concessione.

1.2 Definizioni

Nel presente Regolamento, con il termine di "Concessionario" si intende il Comune di Teulada, quale soggetto che, con l'atto sopra ricordato, assume i conseguenti diritti e doveri rispetto all'Amministrazione Concedente.

Con il termine di "Utente" verrà identificata la persona fisica, giuridica o l'ente al quale è assegnato il diritto di ormeggio e fruizione dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino il Porto e comunque l'intera superficie demaniale in concessione al Comune di Teulada.

Con il termine di "Unità" saranno indicate navi, imbarcazioni e natanti da diporto e qualsiasi altro mezzo nautico.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti del Porto e da chiunque, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente vi acceda.

1.3 Modifiche e aggiornamenti

Il Concessionario si riserva di aggiornare in ogni momento e con l'approvazione della Autorità Marittima il presente Regolamento, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti il Porto, in accordo con le disposizioni dell'Autorità Marittima competente.

ART 2
Organizzazione interna

Il Concessionario provvede, di norma, direttamente alla gestione portuale.

La Direzione del Porto è affidata a personale di fiducia del Concessionario, al quale vengono attribuiti i poteri e le risorse necessarie alla gestione del Porto, alla fornitura dei servizi e delle prestazioni accessorie connesse.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità competente, secondo il disposto dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, potrà affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Ai sensi del medesimo articolo del Codice della Navigazione, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Con le stesse modalità sopra descritte, il Concessionario potrà avvalersi della collaborazione non onerosa di Enti pubblici, Enti privati, Associazioni regolarmente costituite e riconosciute senza finalità di lucro. I suddetti soggetti non devono comunque svolgere attività commerciali.

ART. 3

NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ACCOSTO DEL NAVIGLIO

3.1 Generalità

L'approdo è consentito al naviglio in genere, secondo le disponibilità.

Lo specchio acqueo portuale incluso nella concessione è normalmente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.

L'Utente, nell'eseguire le manovre all'interno del Porto e in particolare quelle di attracco e di partenza, dovrà attenersi alle Regole per prevenire gli abbordi in mare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima ed a quelle del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Porto o dal personale da essa dipendente, pur restando l'Utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

L'Utente, per ragioni di sicurezza e di soccorso, dovrà dare, per quanto possibile, preventiva comunicazione alla Direzione del Porto delle proprie intenzioni in merito alla navigazione (rotta destinazione, ecc.) che sta per intraprendere al momento di uscire dal porto.

Eccezion fatta per espressa diversa disposizione dell'Autorità Marittima, la velocità massima consentita all'interno del Porto è di 3 (tre) nodi.

3.2. Ancoraggio

Tranne che per casi di forza maggiore è vietato dar fondo e rimanere all'ancora all'interno dello specchio acqueo in concessione senza il permesso della Direzione del Porto. Rimane comunque consentito, a discrezione di chi dirige la manovra, valutare se sia necessario dar fondo all'ancora per maggiore sicurezza.

3.3. Ormeggi

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.

L'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio da bordo alla banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile.

La Direzione del Porto comunque può sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari, senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto.

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio *(e della pavimentazione in legno dei pontili), gli* utenti sono obbligati a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

La Direzione del Porto si riserva comunque di sostituire detti cavi, qualora ne verificasse l'inadeguatezza, con facoltà di rivalsa sull'Utente.

Art. 4
Casi di forza maggiore, di emergenza

Fermi restando i compiti ed i poteri dell'Autorità Marittima in materia di soccorso in mare, in caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo valutata tale dalla Direzione del Porto, la Direzione stessa potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche il personale salariato delle imbarcazioni presenti.

In tali casi sugli Utenti incombe l'obbligo di mettere gratuitamente a disposizione il personale dipendente. La Direzione del Porto si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti di ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori, manutenzioni o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile della Direzione medesima, previa comunicazione agli Utenti interessati.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopraddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione Porto senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito portuale o nella zona di accesso al Porto, fermo restando quanto disposto dal Codice della Navigazione, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento dopo aver avuto l'approvazione da parte dell'Autorità Marittima e, per quanto di competenza, della Direzione del Porto.

Art. 5
Banchina di servizio

Le imbarcazioni che approdano alla banchina di servizio e utilizzano il relativo specchio d'acqua devono limitare la sosta al tempo strettamente necessario per operazioni di servizio che non possono essere effettuate presso il pontile ove hanno ormeggio. Quelle in attesa, dovranno mantenersi a distanza di sicurezza dalle suddette unità.

Alla banchina di servizio è rigorosamente vietato l'ormeggio senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Porto.

Per il rifornimento di carburanti e lubrificanti alle imbarcazioni si rinvia all'Ordinanza Circomare n.19/2000 del 25.10.2000 e successive sulla materia.

ART. 6
ORMEGGIO DEL NAVIGLIO

6.1 Posti di ormeggio

Le banchine ed i pontili del Porto consentono l'ormeggio di natanti, imbarcazioni e navi da diporto e nella banchina ad esso riservata al ceto peschereccio locale di cui al successivo art. 7.

L'utente dovrà dichiarare le esatte dimensioni della sua imbarcazione. La Direzione del Porto si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità qualora l'imbarcazione dovesse risultare di dimensioni maggiori di quelle dichiarate.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri della imbarcazione (compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, parabordi, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, ecc.).

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

Gli utenti al momento dell'ormeggio, utilizzando l'apposita modulistica dovranno sottoscrivere una "Dichiarazione di responsabilità e di manleva" e di accettazione del presente Regolamento.

6.2 Assegnazione di un posto di ormeggio

La Direzione del Porto assegnerà i posti barca, compatibilmente con le disponibilità in ordine cronologico di arrivo in porto.

Per le assegnazioni di posti barca per periodi superiori a giorni 6, sarà data priorità ai residenti in questo Comune, in secondo luogo ai non residenti proprietari di immobili nel territorio, infine ai non residenti.

Non possono essere assegnati posti barca per periodi superiori alla durata della Concessione.

L'atto di assegnazione del posto di ormeggio per periodi superiori a giorni 6, si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione temporanea del diritto di utilizzo di ormeggio sia di utenti singoli che di soggetti quali gli Enti o Associazioni di cui al precedente art. 2, quarto capoverso, limitatamente ai soci.

L'assegnazione del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali ha carattere rigorosamente personale.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il posto di ormeggio assegnatogli, potrà farlo esclusivamente a favore della Direzione del Porto, dandone comunicazione scritta ed indicando il periodo di tempo per il quale la rinuncia avrà effetto.

A fronte di tale rinuncia non è dovuto all'Utente alcun corrispettivo salvo, a richiesta, il rimborso, secondo tempi, modalità e procedure del Concessionario, della quota versata e relativa al periodo di non utilizzo.

6.3 Disponibilità del posto di ormeggio

L'Utente ha la piena disponibilità dell'ormeggio a lui assegnato, che la Direzione del Porto si impegna a mantenere libero. In caso di assenza dall'ormeggio dell'imbarcazione per un periodo superiore a gg.15, la Direzione del Porto potrà assegnare ad altri l'ormeggio in via temporanea.

L'utente è tenuto a comunicare alla Direzione del Porto ogni uscita dell'imbarcazione di durata superiore a gg.2.

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro, debitamente numerato e vistato dal Segretario Comunale, presso la Direzione del Porto, con l'indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione ricevuta. Detto registro è a disposizione dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia per eventuali controlli.

6.4 Durata dell'ormeggio

La sosta è calcolata in giornate o frazioni di giornata, di presenza.

Per "giornata di presenza" deve intendersi il periodo di 24 ore, a decorrere dall'ora dell'inizio dell'immobilizzazione del posto di ormeggio sino alla stessa ora del giorno successivo.

Per "frazione di giornata" deve intendersi un numero di ore inferiore a 24, eventualmente eccedente la giornata di presenza piena, frazione per la quale va corrisposto quanto previsto dalle tariffe in vigore.

6.5 Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio occupato, all'arrivo in Porto devono recarsi presso la Direzione del Porto e compilare una "Dichiarazione d'Arrivo", nella quale verranno riportati tutti i dati dell'unità e delle relative condizioni di ormeggio. L'Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che penali, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo.

Ogni unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione del Porto. L'Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o pontile.

Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l'Utente deve richiedere alla Direzione del Porto un contrassegno numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile. In caso di mancata o impossibile identificazione, la Direzione del Porto riterrà abusivo l'ormeggio e disporrà il ripristino della disponibilità dello stesso.

ART 7
BANCHINA PESCATORI

La banchina denominata "banchina pescatori" sarà lasciata in uso al ceto peschereccio locale. La individuazione dei posti e gli assegnatari di essi, sarà fatta di concerto con l'Autorità Marittima. Gli utenti di tali posti non saranno soggetti al pagamento della tariffa d'ormeggio, ma dovranno corrispondere solo quanto richiesto dal Concessionario per i servizi accessori di cui dovessero usufruire. I conduttori delle imbarcazioni da pesca dovranno comunque sottoscrivere l'accettazione del presente Regolamento.

ART. 8
POSTI DI ORMEGGIO AD USO PUBBLICO O DI TRANSITO

8.1 Disponibilità

Nel Porto sono previsti tratti di banchina (e/o di pontile) destinati all'uso pubblico, per una capacità complessiva di posti d'ormeggio pari al 10 % (dieci per cento) del totale dei posti disponibili.

L'unità in transito e cioè che giunge in Porto per avaria o cause di forza maggiore, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità al momento del suo ingresso in Porto.

La sosta sarà gratuita per un periodo massimo di 24 ore. Durante tale periodo le imbarcazioni sono comunque tenute al pagamento delle tariffe in vigore per i servizi accessori, approvate dall'Autorità Marittima.

Decorso il periodo sopra citato gli Utenti sono tenuti al pagamento delle tariffe per la sosta.

L'Utente non potrà comunque sostare nel posto in transito assegnatogli per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 3 (tre) giorni.

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontani dallo stesso.

ART. 9
Inquinamenti e molestie

Nelle aree a terra, pontili, banchine e specchi acquei in concessione è vietato:

- a meno di specifica autorizzazione preventiva dell'Autorità Marittima e della Direzione del Porto, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9.00 e dopo le 22.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e, in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene:
- l'abbandono o il getto di immondizie e rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza, sia in acqua che sulle banchine e pontili. Per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, cosi come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica;
- il lavaggio di scafo, coperta e relative attrezzature, nonché di alberature, vele e relativi accessori;
- l'uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
- l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori;
- la pesca e la balneazione in Porto, nonché il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili; ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili; gli animali domestici sono ammessi nell'area portuale *(eventualmente solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco).* In ogni caso, dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio e insudiciare i pontili e le banchine.
- E' inoltre tassativamente vietato a bordo delle imbarcazioni e nell'area in concessione l'uso di barbecue o bracieri;

ART. 10
Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

Le imbarcazioni degli utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

La Direzione del Porto avrà la facoltà di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'Autorità Marittima per assicurare la migliore gestione del Porto.

Rimangono ferme, inoltre, le prerogative regolamentari dell'Autorità Marittima.

L'Utente deve osservare inoltre le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:

- prima della messa in moto del motore l'Utente deve provvedere all'aerazione del motore;
- gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
- gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione, tranne in caso di barche che vanno al Cantiere per effettuare adeguamenti e riparazioni ai detti impianti o di unità reduci da sinistri ed accostatesi a seguito degli stessi;
- le imbarcazioni in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi, a mano ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
- in caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione del Porto, che informerà subito le Autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata, a cura della Direzione del Porto o del proprietario;
- ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
- in caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulla banchina, moli o pontili, l'Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché l'Autorità marittima, provvedendo nel contempo a iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo .La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale autorità Marittima, dalla Direzione del Porto con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione (come previsto, dal piano locale antinquinamento) a spese dell'Utente. L'intervento di bonifica sarà effettuato a cura della Direzione del Porto anche nei casi in cui non sia individuato l'Utente responsabile e lo sversamento risulti da ignoti causato.

In Porto e nelle vicinanze del Porto è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali, di soccorso o per prove tecniche.

ART. 11
ISPEZIONI

La Direzione del Porto può sottoporre eventuali situazioni particolari all'Autorità Marittima, la quale valuterà se disporre o meno, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni all'ormeggio per accertare che esse siano in perfetta efficienza per la sicurezza ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in Concessione su favorevole parere dell'Autorità Marittima.

Una copia delle chiavi di accesso all'imbarcazione all'ormeggio, chiuse in una busta controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà essere depositata presso la Direzione del Porto, qualora l'Utente lasci l'imbarcazione all'ormeggio senza alcuno a bordo.

ART. 12
ASSICURAZIONE

L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.

La Direzione del Porto potrà chiedere adeguata integrazione, qualora la copertura assicurativa sia ritenuta insufficiente e/o non risponda alle prescrizioni che precedono.

ART. 13
ESERCITAZIONI

E' previsto periodicamente lo svolgimento di una esercitazione dei servizi antincendio ed antinquinamento, da effettuare a cura della Direzione del Porto ed alla presenza dell'Autorità Marittima.

ART. 14
ACCESSO VIA TERRA E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

L'accesso veicolare al Porto e la circolazione al suo interno sono disciplinati dal Codice della Strada, dall'Autorità Marittima con proprie ordinanze e, per le aree in concessione, dal Comune.

E' severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di imbarcazioni, all'interno dell'area portuale, salvo i mezzi espressamente autorizzati dalla Autorità Marittima e/o Direzione del Porto e in ogni caso per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

Gli Utenti possono sostare e fermare i veicoli esclusivamente nelle zone a ciò destinate; dovranno tenere una velocità moderata (e comunque non superiore a 5 Km/h) ed evitare di usare segnali acustici ove non strettamente necessario. In generale, dovranno tenere tutti gli altri comportamenti imposti e resi noti dall'apposita segnaletica stradale apposta a cura della Direzione del Porto.

ART. 15
SERVIZI PORTUALI

15.1 Servizi portuali

E' prevista la fornitura agli utenti da parte della Direzione del Porto e nella misura compatibile con le disponibilità e le richieste, dei seguenti servizi portuali.

15.2 Servizi generali portuali

- Ormeggio;
- Pulizia dei pontili e delle banchine;
- Pulizia specchio acqueo;
- Illuminazione pubblica;
- Fanali d'ingresso;
- Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali;

-

- **15.3 Servizi accessori**
- Somministrazione di acqua (non per uso potabile);
- Erogazione energia elettrica in orari prestabiliti;
- Ritiro rifiuti;
- Deposito olii esausti;
- Servizio vigilanza notturna;
- Assistenza all'ormeggio.

La somministrazione di acqua può avvenire solo con l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina.

La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo attraverso l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina; i terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito; il personale della Direzione del Porto sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli Utenti per un corretto allaccio.

ART. 16
ATTIVITA' COMMERCIALI E PROFESSIONALI

Nello specchio acqueo e negli spazi a terra inclusi nell'area in concessione è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria, promozionale o di manutenzione, non autorizzato dalla Direzione Portuale. L'autorizzazione è rilasciata, previa comunicazione all'Autorità competente,

L'autorizzazione di cui sopra è soggetta alla disciplina prevista per l'occupazione di spazi e aree pubbliche con particolare riferimento alle relative tariffe.

ART. 17
TARIFFE

Le tariffe relative alla gestione portuale sono stabilite dal Concessionario e comunicate all'Autorità Marittima.

All'Autorità Marittima compete l'assenso per quanto concerne le tariffe per i transiti di cui al precedente art. 8.

La riscossione avviene, nelle forme di legge, a cura del Concessionario.

Le tariffe sono stabilite dall'Organo comunale competente, secondo la tabella A) allegata al presente Regolamento.

Le tariffe sono stabilite per la sosta e servizi accessori.

Ad eccezione delle agevolazioni/esenzioni di cui al successivo art. 18, gli utenti sono tenuti al pagamento di entrambe le tariffe.

ART. 18
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

18.1 Agli utenti residenti nel Comune di Teulada, si applicano le seguenti riduzioni:
Classe A) riduzione 50%
Classe B) riduzione 50%
Classe C) riduzione 75% periodo Luglio, Agosto, Settembre;
riduzione 50% periodo "altri mesi".

18.2 Il ceto peschereccio locale di cui al precedente art. 7, è esentato dal pagamento della tassa per la sosta.

Per quanto attiene questa categoria di utenti, per l'erogazione a richiesta dei servizi accessori, si applicano le tariffe previste i Residenti. La tassa è dovuta per i giorni di servizio dichiarati al momento della richiesta.

18.3 Gli utenti in transito secondo la definizione di cui al precedente art. 8, sono esentati dal pagamento della tassa per la sosta per le prime 24 ore di presenza. Deve essere comunque corrisposta la tariffa stabilita per i servizi accessori, Classe A), secondo la categoria di appartenenza e il periodo in cui il transito si verifica.

ART. 18
ESECUTIVITA' - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diverrà esecutivo unitamente all'atto di adozione, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nei tempi di legge. L'entrata in vigore è subordinata all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo competente per territorio.

Tabella A) TARIFFE

classe	categoria	periodo	periodo

A) giornaliera		LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE		ALTRI MESI	
		SOSTA	SERVIZI ACCESSORI	SOSTA	SERVIZI ACCESSORI
	Lunghezza imbarcazione **1)** fino a m. 8 **2)** da m.8,01 a m. 10,00 **3)** da m.10,01 a m. 15,00 **4)** oltre m. 15,01				

B) SETTIMANALE		LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE		ALTRI MESI	
		SOSTA	SERVIZI ACCESSORI	SOSTA	SERVIZI ACCESSORI
	Lunghezza imbarcazione **1)** fino a m. 8 **2)** da m.8,01 a m. 10,00 **3)** da m.10,01 a m. 15,00 **4)** oltre m. 15,01				

C) MENSILE		LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE		ALTRI MESI	
		SOSTA	SERVIZI ACCESSORI	SOSTA	SERVIZI ACCESSORI
	Lunghezza imbarcazione **1)** fino a m. 8 **2)** da m.8,01 a m. 10,00 **3)** da m.10,01 a m. 15,00 **4)** oltre m. 15,01				